



NewsLetter

2023

Roma, 6 ottobre 2023

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 13-2023 del 6 ottobre

Tra gli argomenti trattati:

- *Sviluppo nelle relazioni commerciali tra l'UE e la SECU*
- *Reingegnerizzazione AIDA: Rilascio di Nuove Funzionalità del Sistema*
- *Divieto di importazione per prodotti Siderurgici Russi*
- *Supporto Specialistico: per il Nuovo Trimestre Contingentale*
- *Regolamentazione per la riproduzione delle specie selvatiche ed esotiche*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Sviluppo nelle relazioni commerciali tra l'UE e la SECU.....	2
Reingegnerizzazione AIDA: Rilascio di Nuove Funzionalità del Sistema.....	3
Divieto di importazione per prodotti Siderurgici Russi.....	5
Supporto Specialistico: per il Nuovo Trimestre Contingentale.....	6
Regolamentazione per la riproduzione delle specie selvatiche ed esotiche.....	6
"Il Doganalista" n°4 / 2023 è online!	8

OSSERVATORIO DOGANALE



Sviluppo nelle relazioni commerciali tra l'UE e la SECU

Come comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso del 20 settembre 2023, si segnala un importante sviluppo nelle relazioni commerciali tra l'Unione Europea (UE) e gli Stati della SACU (Unione doganale dell'Africa australe).

A seguito di questa comunicazione, gli Stati della SACU, che includono il Botswana, l'Eswatini, il Lesotho, la Namibia e il Sudafrica, potranno applicare il cumulo previsto dall'articolo 4, paragrafi 2 e 6, del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico (APE) con una serie di paesi selezionati a partire dall'1 giugno 2023.

Stati Beneficiari del Cumulo:

Gli Stati della SACU potranno ora estendere i benefici del cumulo ai loro scambi commerciali con i seguenti paesi:

- Regione dell'Africa Centrale: Repubblica del Camerun
- Regione dell'Africa Orientale e Australe: Repubblica del Madagascar, Repubblica di Maurizio, Repubblica delle Seychelles e Repubblica dello Zimbabwe

- Regione del Pacifico: Stato indipendente di Papua Nuova Guinea
- Altri Stati della SADC aderenti all'APE: Repubblica del Botswana, Regno di Eswatini, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia e Repubblica del Sudafrica.

Implicazioni Commerciali Significative:

Questa importante evoluzione rappresenta un passo significativo verso la promozione del commercio e della cooperazione economica tra l'UE e la SACU. Il cumulo agevolerà il commercio di beni e servizi, contribuendo a una maggiore integrazione economica tra queste regioni.

Per ulteriori dettagli sulla comunicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è possibile consultare il [link](#) relativo sul sito ufficiale dell'Unione Europea. Per una visione completa dell'APE in questione, è disponibile un'apposita pagina su [EUR-Lex](#), il portale ufficiale dell'Unione Europea dedicato alla legislazione dell'UE.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Reingegnerizzazione AIDA: Rilascio di Nuove Funzionalità del Sistema

Nel costante sforzo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di esportazione e transito, L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'informativa n. 579734/RU ha annunciato il rilascio di una serie di nuove funzionalità. Facendo seguito alle informazioni già fornite con l'informativa prot. n. 403084/RU del 5 luglio 2023, che fa seguito a quanto già comunicato con l'informativa prot. n. 297845/RU dell'8 giugno 2023 in occasione del lancio del nuovo sistema.

Ecco un riepilogo delle nuove funzionalità ora disponibili in ambiente di esercizio/produzione:

1. **Dichiarazione di Esportazione di Merce in Sospensione d'Accisa (Attivazione Interoperabilità AES/EMCS):** Con questa funzionalità, gli operatori possono gestire la dichiarazione di esportazione di merci soggette a sospensione d'accisa in modo più efficiente grazie all'interoperabilità tra i sistemi AES e EMCS.
2. **Abilitazione delle Coppie di Regime Richiesto-Precedente:** È ora possibile utilizzare le coppie di regime richiesto e regime precedente per le dichiarazioni di esportazione, fornendo maggiore

flessibilità nell'adempimento delle esigenze doganali.

3. **Abilitazione delle Tipologie di Dichiarazione di Transito:** Questa funzionalità consente l'utilizzo di diverse tipologie di dichiarazioni di transito, come specificate nella Code List del Data Element <DeclarationType>, migliorando la precisione e l'adattabilità del processo.
4. **Gestione delle Dichiarazioni di Esportazione in "Triangolazione" e con "Cointestatari":** Gli operatori possono gestire le dichiarazioni di esportazione coinvolgendo più parti attraverso il sistema, seguendo le indicazioni già anticipate tramite FAQ pubblicate sul sito istituzionale di ADM.
5. **Applicazione per la Verifica dei Certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital:** Questa applicazione offre la possibilità di verificare in modo agevole i certificati digitali necessari per le operazioni di esportazione.
6. **Deposito della Dichiarazione Doganale di Esportazione e Transito:** È ora possibile presentare la dichiarazione doganale di esportazione e transito prima della presentazione delle merci ai sensi dell'art. 171 del CDU, migliorando il flusso delle operazioni.
7. **Dichiarazione di Esportazione Seguita da Transito:** Questa funzionalità semplifica il processo per le dichiarazioni che richiedono una fase di transito successiva.
8. **Abilitazione delle Dichiarazioni di Transito con Ufficio di Destinazione Estero:** Gli operatori possono gestire le dichiarazioni di transito con uffici di destinazione all'estero, rendendo più agevole la

pianificazione e il controllo delle spedizioni internazionali.

9. **Dichiarazione di Transito con Requisiti in Materia di Dati Ridotti tramite Messaggio D2:** Questa opzione consente di gestire dichiarazioni di transito con dati ridotti utilizzando il messaggio D2.
10. **Nuove Funzionalità nell'Ambito del Messaggio Dx:** Il messaggio Dx ora include ulteriori funzionalità, tra cui lo scarico del regime precedente (ex regime 8071), lo scarico di partite di temporanea custodia generate in ambito Presentazione Merci (e-Manifest), e la possibilità di rettifica e annullamento della dichiarazione di transito.

Tutte queste nuove funzionalità rappresentano un passo significativo verso una maggiore efficienza e flessibilità nel sistema di esportazione e transito. Gli operatori sono incoraggiati a familiarizzare con queste aggiunte e a adottarle per ottimizzare il loro flusso di lavoro e migliorare la conformità alle normative doganali. Per ulteriori dettagli e informazioni tecniche, è possibile consultare il file del Tracciato dei messaggi pubblicato nell'apposita sezione del sito di ADM.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Divieto di importazione per prodotti siderurgici Russi

Come comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso del 22 settembre 2023, sono entrate in vigore importanti disposizioni in merito all'importazione di prodotti siderurgici che incorporano materiali siderurgici originari della Russia. Queste misure sono state adottate in risposta alla situazione geopolitica in evoluzione e sono progettate per garantire la sicurezza economica e la stabilità del mercato europeo.

L'articolo 1, paragrafo 12) del *Regolamento (UE) 2023/1214* del Consiglio, datato 23 giugno 2023, ha apportato modifiche significative al *Regolamento (UE) n. 833/2014*, che riguarda le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Queste modifiche hanno introdotto un divieto di importazione o acquisto diretto o indiretto dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII, che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.

I prodotti soggetti a questo divieto comprendono una vasta gamma di articoli siderurgici, tra cui ferro, fili, barre, prodotti laminati, tubi, accessori per tubi, costruzioni, parti di costruzioni, serbatoi, ancore, catene, chiodi, viti, bulloni, stufe,

radiatori, oggetti per uso domestico o di igiene in ghisa, ferro o acciaio e qualsiasi altro lavoro in ferro o acciaio. Questo divieto si applica ai prodotti originari o esportati dalla Russia, indipendentemente dal paese dal quale essi vengono importati. Per garantire il rispetto di questa restrizione, l'articolo 3 octies del regolamento richiede che gli importatori siano in grado di fornire la prova dell'origine non russa dei fattori produttivi siderurgici utilizzati nella trasformazione di tali prodotti in paesi terzi.

A tal fine, la Commissione Europea ha fornito indicazioni dettagliate sul tipo di prova accettabile nelle FAQ riguardanti l'applicazione del regolamento 833/2014. Tra le prove ammissibili figura il "Mill test certificate" (MTC), che può essere utilizzato per prodotti sia semilavorati che finiti.

Va sottolineato che il MTC è solo uno dei documenti accettabili per dimostrare l'origine non russa dei materiali siderurgici. Altri documenti validi includono fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni da parte dei fornitori a lungo termine, documenti di calcolo e di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione e dichiarazioni del produttore, oltre a clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrino chiaramente l'origine non russa dei materiali siderurgici in questione.

Per garantire la corretta segnalazione di questa prova, gli importatori sono tenuti a utilizzare il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale. Questo passaggio è cruciale per garantire la conformità alle nuove normative e per evitare sanzioni o ritardi nell'importazione dei prodotti siderurgici.

Rimanere conformi a queste restrizioni e fornire le prove richieste dell'origine non russa dei materiali siderurgici contribuirà a garantire un flusso ininterrotto delle

operazioni commerciali e a sostenere la politica economica dell'Unione Europea.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Supporto Specialistico: per il Nuovo Trimestre Contingentale

Come comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso del 25 settembre 2023, si è aperto un nuovo trimestre contingentale ai sensi del Regolamento UE 2019/159 e successive modifiche. In considerazione di questa importante fase, è stato autorizzato uno specifico presidio di funzionari incaricati di garantire l'assistenza necessaria alle strutture territoriali e agli operatori economici. L'obiettivo è affrontare con prontezza eventuali problematiche di natura procedurale o informatica che potrebbero emergere.

I funzionari designati, competenti in materia, sono:

- Caporaso Francesco, Ufficio Tariffa e Classificazione DDOG
- Bertolami Veronica, Ufficio Tariffa e Classificazione DDOG

- Maisano Domenico, Ufficio Analisi e Processi DODT
- Ciucci Pietro, Ufficio Analisi e Processi DODT

Questi professionisti saranno a disposizione per fornire assistenza e supporto durante questo periodo critico. Parallelamente, è stata creata un'apposita casella di posta elettronica (adm.assistenzarichiestequota@adm.gov.it) dedicata alla gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni relative all'attività in questione.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Ministero della Salute

Regolamentazione per la riproduzione delle specie selvatiche ed esotiche

Il divieto di riproduzione delle specie selvatiche ed esotiche è disciplinato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 135. Questa legislazione è stata introdotta in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/429 e alla legge italiana n. 53 del 22 aprile 2021, al fine di regolare il commercio, l'importazione e la conservazione degli animali della fauna selvatica ed esotica, con l'obiettivo

primario di preservare la biodiversità e tutelare la salute pubblica.

Il Ministero della Salute ha fornito importanti chiarimenti riguardo all'applicazione del divieto di riproduzione in una nota datata 27 giugno 2023. Secondo il Ministero, tale divieto si applica solo agli animali esotici selvatici prelevati dal loro ambiente naturale ed introdotti in Italia dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Questo divieto è stato ulteriormente confermato in un incontro tenutosi il 23 febbraio precedente presso il Ministero.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito indicazioni più precise.

L'articolo 6 del decreto legislativo introduce due eccezioni temporanee ai divieti dell'articolo 3. Gli animali acquisiti entro il 27 settembre 2023 possono essere detenuti fino al termine della loro vita naturale, a condizione che siano mantenuti in condizioni adeguate e non siano in grado di riprodursi o fuggire. La commercializzazione di animali acquisiti in conformità con la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto è consentita fino al 27 settembre 2023.

L'articolo 4 del decreto legislativo introduce divieti di detenzione di specie pericolose per la salute pubblica, l'incolumità pubblica o la biodiversità. Questo articolo rappresenta un significativo cambiamento rispetto alla legislazione precedente, poiché amplia le categorie di animali soggetti a divieto e non permette più ai circhi di detenere tali specie.

L'articolo 11 del decreto impone l'obbligo di includere l'identificativo dell'animale negli annunci di vendita/cessione e richiede un certificato medico veterinario per gli animali oggetto di cessione. L'articolo 17 modifica la legge 150/92 e introduce l'obbligo per le istituzioni scientifiche o di ricerca di ottenere l'iscrizione in un

registro specifico per essere esenti dall'obbligo di denuncia per la detenzione di alcune specie.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Corso 4/2023 Il nuovo processo tributario e gli strumenti deflattivi del contenzioso

Nuovi impegni e possibilità per i doganalisti.

Obiettivo di questo corso è di fornire ai doganalisti, quali assistenti tecnici per le controversie relative ai tributi doganali, gli strumenti giuridici vigenti per approcciarsi al contenzioso tributario che si avvicina a quello civile con la legge 31 agosto 2022, n.130.

Con tale dispositivo normativo il Governo, considerato l'impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR riformando il quadro giuridico con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.

Essa innova la giustizia tributaria sia sotto il profilo ordinamentale che processuale. Tra le altre novità essa consente, al doganalista che non intenda accettare l'esito dall'accertamento doganale, di avvalersi della controversia doganale (procedura deflattiva per eccellenza, in corso di accertamento, artt. 65-66 TULD), oppure impugnare successivamente l'esito dell'accertamento definitivo (mediante il contenzioso doganale).

Nel corso sono poi focalizzati i seguenti argomenti:

gli aggiornamenti del processo tributario (Es.: partecipazione all'udienza da remoto; la compatibilità giuridica della prova testimoniale; la prova in giudizio delle violazioni contestate da ADM)

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- Modulo 1: "Il nuovo processo tributario - 1a parte": Assistenza tecnica - Il diritto al ricorso
- Modulo 2 "Il nuovo processo tributario - 2a parte": La c.d. Controversia Doganale - Modalità di ricorso - Compiti in capo al dichiarante - Il procedimento amministrativo di controversia doganale - Il contenzioso doganale
- Modulo 3 "Il nuovo processo tributario - 3a parte": La determinazione del valore della lite - Assegnazione e procedura di ricorso - La sospensione dell'atto impugnato - Sentenza e sua impugnazione - Riforma del processo tributario - Le Corti di Giustizia Tributaria - Indici Sintetici

di Affidabilità fiscale - Il rigetto del Reclamo - Ammissione della prova testimoniale scritta

Docente: Prof. Vincenzo Carbone

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



"Il Doganalista" n°4 / 2023 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, "Il Doganalista", rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

